



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 54 – aprile 2025

A.S. 1446 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	7 aprile 2025
Data di assegnazione	16 aprile 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	Si

Contenuto dell'accordo

L'accordo ha lo scopo di **rafforzare la cooperazione fra le forze di polizia** di Italia e Uzbekistan, promuovere la collaborazione bilaterale al fine di prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo. Come si legge nella relazione introduttiva, in un **contesto internazionale** che richiede una sempre maggiore collaborazione nell'azione di contrasto alla **criminalità organizzata**, il testo regola la collaborazione sia sotto il profilo strategico che operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Articolato

Composta di **15 articoli**, l'intesa bilaterale definisce innanzitutto la propria **finalità** nel promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme gravi ed emergenti e del terrorismo (articolo 1). Le **autorità competenti** responsabili della sua attuazione, sono per l'Italia il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza e per la Parte uzbeka, il Ministero degli affari interni-Dipartimento della cooperazione internazionale (articolo 2). Tra i principali **settori di cooperazione** il contrasto al crimine organizzato transnazionale, alle attività terroristiche, ai reati contro la persona, alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti, alla tratta di persone e al traffico illecito di migranti, al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e ai reati economici e finanziari (articolo 3). Tra le **modalità di cooperazione** vengono indicate lo scambio delle informazioni su reati, gruppi criminali, latitanti, immigrazione irregolare, passaporti e altri documenti di viaggio, nonché sui reati di pedopornografia on line e sulla criminalità informatica. Si prevede anche lo **svolgimento di analisi** su reati di comune interesse, la **condivisione di strumenti operativi e buone prassi**, l'adozione di misure di coordinamento delle tecniche investigative, l'esecuzione delle richieste di assistenza e la cooperazione strategica (articolo 4).

I successivi articoli disciplinano i requisiti per le **richieste di assistenza** (articolo 5), le modalità di esecuzione di tali richieste (art. 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7) e le modalità per assicurare la protezione dei dati (articolo 8). L'accordo prevede la possibilità di riunioni, consultazioni e di costituire un Comitato congiunto e gruppi di lavoro ad hoc (articoli 9 e 10). Vengono poi stabilite le procedure per la **ripartizione degli oneri finanziari** tra le Parti (articolo 11) e le modalità per la composizione di eventuali **controversie interpretative** o attuative del testo (articolo 13). Le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano altresì i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali di cui esse sono parte (articolo 14).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **4 articoli**.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 quantifica gli oneri in **92.577 euro ad anni alterni**, a decorrere dal 2025.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari